

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**Dipartimento Amministrativo**

Servizio Acquisti Metropolitan  
Settore Servizi Appaltati e Prodotti Economici

**Il direttore**

**COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA**

**CAPITOLATO SPECIALE**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE PARTI INTERNE DELL'ABITACOLO SANITARIO E ALL'IMPIANTISTICA SPECIALE DELLE AUTOAMBULANZE/AUTOMEDICHE DELLE AZIENDE USL DI BOLOGNA E IMOLA.

Importo massimo complessivo: € 374.200,00 oneri fiscali esclusi, così suddivisi:

AZIENDA USL DI BOLOGNA: € 321.000,00

AZIENDA USL DI IMOLA: € 53.200,00

CUI AZIENDA USL DI BOLOGNA: S02406911202202300013




## INDICE

SEZIONE I – PARTE NORMATIVA .....	4
Art.1) Oggetto della Gara .....	4
Art.2) Durata, importi e tipologia dei servizi.....	4
Art. 4) Sede Operativa .....	6
Art.6) Periodo di prova .....	6
Art. 7) Oneri Ed Obblighi A Carico Della Ditta.....	6
Art. 8) Controlli e sorveglianza .....	7
Art.9) Scioperi .....	7
Art.10) Responsabile del servizio.....	7
Art.11) Personale e obblighi previdenziali della ditta .....	8
Art. 12) Obbligo di riservatezza dei dati.....	8
Art. 13) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro .....	8
Art. 14) Penalità.....	9
Art. 15) Risoluzione del contratto.....	9
Art. 16) Responsabilità .....	10
Art. 17) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto.....	10
Art. 18) Modifiche del contratto e subappalto .....	12
Art. 19) Recesso dal contratto.....	13
Art. 20) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	13
Art. 21) Divieto di cessione del contratto e dei crediti .....	14
Art.22) Clausola di revisione prezzi .....	15
Art. 23) Clausola di adesione.....	15
Art. 24) Clausola Whistleblowing .....	15
Art. 25) Controversie e Foro competente .....	15
SEZIONE II – PARTE TECNICA .....	15
Art.1) Specifiche Tecniche degli Interventi.....	15
Art. 2) Esecuzione dei Lavori .....	16
2.1 Consegna/ritiro del veicolo circolante .....	16
2.2 Ordinativo dei lavori.....	17
2.3 Stima economica dei lavori.....	17
2.4 Inizio dei lavori.....	17
2.5 Interruzione dei lavori.....	17
2.6 Resa dei materiali sostituiti in corso di lavorazione .....	17
Art. 3) Norme di Condotta dei Lavori .....	18
3.1 – Lavori di assistenza tecnica alle parti interne (compreso abitacolo sanitario) .....	18
3.2 Lavori di assistenza tecnica all’impiantistica elettromeccanica e alle parti fisse delle attrezzature elettromedicali.....	18
3.3 Lavori di assistenza tecnica all’impiantistica elettrica e sonora supplementare d’emergenza di autoveicoli per uso speciale .....	18
3.4 Verniciatura di parti esterne.....	19
3.5 Piccole migliorie .....	19
3.6 Restituzione del veicolo a fine lavori .....	19
3.7 Lavaggio interno/esterno e sanificazione-igienizzazione di mezzi sanitari (automediche, ambulanze e mezzi speciali) .....	19



3.8 - Caratteristica Dei Materiali Forniti .....	20
Art. 4) Norma Speciale in caso di sinistro e azioni di rivalsa Rca valida per lotto 1 .....	21
Art. 5) Norme di Salvaguardia.....	21
Art. 6) Sistema di Calcolo degli Importi delle Lavorazioni E/O Forniture .....	21
6.1 - Materiali .....	21
6.2 - Manodopera.....	22



## **SEZIONE I – PARTE NORMATIVA**

### **Art.1) Oggetto della Gara**

Il presente Capitolato disciplina il servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché modesti interventi per il miglioramento delle parti interne dell'abitacolo sanitario, degli impianti elettrici e delle attrezzature elettromedicali delle autoambulanze/automediche di proprietà o in uso all'Azienda Usl di Bologna e all'Azienda Usl di Imola.

Il parco delle autoambulanze/automediche, come rappresentato ad oggi nelle allegate tabelle (AUSL Bologna e AUSL Imola), potrà essere soggetto a variazioni in relazione allo stato e alla quantità dei veicoli, quest'ultima soggetta ad aumento o diminuzione.

Per il dettaglio degli interventi manutentivi e di miglioramento sui veicoli si rimanda alla Sezione II-Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.

La composizione indicativa, soggetta a possibili variazioni, del parco autoveicoli sanitari relativo a questa gara è contenuta negli allegati elenchi al presente capitolato.

### **Art.1-b) Ambito territoriale**

L'ambito territoriale che necessita dei servizi di cui alla presente gara è la Provincia di Bologna.

### **Art.2) Durata, importi e tipologia dei servizi**

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria alle parti interne dell'abitacolo sanitario e all'impiantistica speciale delle autoambulanze/automediche di proprietà o in uso all'Azienda Usl di Bologna e all'Azienda Usl di Imola	50110000-9	P	374.200,00
<b>A) Importo totale soggetto a ribasso</b>				374.200,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				0,00
<b>A) + B) Importo complessivo a base di gara</b>				374.200,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 176.400,00 calcolati sulla base della stima delle prestazioni necessarie nei 36 mesi e sulla base dei preventivi di spesa che l'Azienda Usl di Bologna ha ricevuto dai fornitori negli ultimi 12 mesi, tenuto conto dei minimi tabellari salariali previsti dalla Contrattazione Collettiva di settore

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.**

Il contratto collettivo applicato è Metalmeccanici.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché il servizio in oggetto è interamente svolto in ambienti esterni all'area di pertinenza delle Aziende Sanitarie.

L'importo complessivo è al netto di Iva.



L'appalto è finanziato con fondi delle Aziende appaltanti.

**Opzione di proroga del contratto:** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 249.467,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- in caso di adesione di altre Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale;
- In caso di circostanze imprevedute ed imprevedibili, quali ad esempio il verificarsi di incidenti stradali ad ambulanze/automediche in misura superiore a quanto stimato;
- in caso di rilevanti variazioni dei prezzi o delle tariffe orarie della manodopera.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 965.644,23**, al netto di Iva:

**Tabella 1**

<b>Importo complessivo (A+B)</b>	374.200,00
Importo per l'opzione di rinnovo due anni	249.467,00
Importo per l'opzione di proroga 180 gg.	5.197,23
Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo	74.840,00
Importo massimo opzione art. 120, comma 1, lettera a)	261.940,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>965.644,23</b>

L'appalto ha durata di tre anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori due annualità anche singolarmente considerate.

### **Art. 3) Requisiti di conformità tecnica**

Le ditte partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti indispensabili e pena l'esclusione:

- sede dell'officina nella provincia di Bologna

**ovvero**



in alternativa al precedente punto si richiede impegno scritto della ditta partecipante all'apertura di una sede dell'officina nella provincia di Bologna, entro 60 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione del lotto, qualora la stessa dovesse risultare aggiudicataria;

- Garanzia di esecuzione degli interventi necessari anche durante il periodo di chiusura della ditta per ferie;
- Disponibilità della ditta aggiudicataria di effettuare manutenzioni e controlli presso le sedi delle Aziende Sanitarie (es. controllo circuito ossigeno ambulanza)
- dotazione di software di programmazione controlli previsti dai libretti d'uso e di manutenzione veicoli

#### **Art. 4) Sede Operativa**

Al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità dei servizi oggetto del presente appalto la Ditta aggiudicataria dovrà possedere una sede operativa in possesso dei requisiti minimi sopra indicati e nella quale dovranno essere svolti i servizi oggetto del presente capitolato tecnico.

La suddetta sede operativa dovrà essere ubicata nell'ambito territoriale di riferimento, come meglio specificato all'art. 1-b del presente Capitolato speciale.

Pertanto, le ditte partecipanti alla gara che non siano dotate di tale sede assumono l'impegno ad istituire una in caso di aggiudicazione prima della stipulazione del contratto.

Si precisa che tale sede dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie a garantire un tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Laddove si verificasse che la sede operativa sopra indicata non è stata istituita nei tempi prescritti o non presenta le caratteristiche necessarie a garantire l'efficiente e tempestivo espletamento del servizio, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto con il passaggio alla seconda ditta classificata, salvo il diritto al risarcimento del danno e alle maggiori spese anche tramite l'incameramento della cauzione definitiva.

#### **Art.6) Periodo di prova**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di quattro mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura/nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;

#### **Art. 7) Oneri Ed Obblighi A Carico Della Ditta**

Al momento della presentazione dell'offerta per i lavori previsti nel presente capitolato speciale l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) personale qualificato per l'esecuzione dei lavori descritti;
- b) attrezzature idonee all'esecuzione delle attività descritte su tutti i veicoli elencati e indicati nel presente Capitolato;



- c) adeguati ambienti di lavorazione con sufficienti impianti di soppressione delle polveri di lavorazione e dei gas di scarico. In particolare, la Ditta deve essere in grado di accogliere ed eseguire le riparazioni richieste per tutti i mezzi di soccorso dell'Ausl di Bologna e dell'Ausl di Imola;
- d) adeguata copertura assicurativa per l'eventuale rischio di furto, incendio e qualunque altro danno casuale o volontario subito dai mezzi delle Aziende sanitarie nel corso della riparazione e della sosta negli ambienti dell'impresa. La Ditta si assume comunque l'obbligo di risarcire tutti i danni che per qualsivoglia natura possano interessare i mezzi dati in riparazione, sia in corso di lavorazione che di collaudo. Tale obbligo si intende esteso anche alla copertura dei rischi in corso di trasferimento o collaudo su strada effettuato dalla Ditta; a tal fine la Ditta è comunque obbligata a possedere e quindi utilizzare esclusivamente targhe "PROVA" per qualunque spostamento del veicolo sulla pubblica via;
- e) possibilità di immediato reperimento di tutti i materiali di normale consumo o di minuto ricambio.
- f) adeguati ambienti coperti, di proprietà o in affitto esclusiva o con diritto d'uso esclusivo, sufficienti per effettuare le lavorazioni richieste e/o parcheggiare i mezzi in attesa di lavorazione. Non è comunque ammessa la sosta notturna sulla pubblica via o su terreni o superfici d'uso diverso da quello d'impresa.

#### **Art. 8) Controlli e sorveglianza**

In ogni momento le Aziende sanitarie si riservano la facoltà di fare controllare dai propri incaricati le caratteristiche dei materiali e lo stato dei lavori nonché di esigere la sostituzione di quei materiali ed il rifacimento delle opere le cui caratteristiche non corrispondano ai requisiti richiesti.

Detta sorveglianza, mentre non impegna le Aziende sanitarie, non solleva la Ditta dalle responsabilità relative alla conformità della qualità delle lavorazioni richieste.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rimuovere le deficienze accertate in sede di lavorazione e nei successivi sei mesi dalla consegna e ne risponde fino a quando non saranno eliminate in maniera totale.

#### **Art.9) Scioperi**

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e il proprio personale, la Ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni ad esso collegate.

In caso di sciopero nazionale la Ditta dovrà:

- coordinare le modalità di esercizio del diritto di sciopero con l'effettuazione del servizio affidato, comunicando tempestivamente eventuali scioperi nazionali di categoria a questa Azienda e concordando con il responsabile le modalità di espletamento del servizio
- garantire, nel caso il servizio non possa subire interruzioni, un numero minimo di personale per l'effettuazione dello stesso.

Nel caso la Ditta non ottemperi a quanto sopra indicato, non è liberata dalla responsabilità contrattuale per inadempimento.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della Ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile. La Ditta sarà comunque tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

#### **Art.10) Responsabile del servizio**

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile del servizio cui fare riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere. Di tale Responsabile la Ditta dovrà fornire il recapito telefonico (cellulare) per immediata disponibilità dell'incaricato, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.

Il Responsabile, o suo incaricato, dovrà far rispettare le condizioni contrattuali previste nel presente capitolato, per garantire il regolare svolgimento del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempimenti e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con il Responsabile sopra indicato e andranno regolarmente



documentate. Le suddette contestazioni dovranno svolgersi secondo le modalità indicate al successivo articolo afferente le "Penalità".

In caso di assenza o impedimento del responsabile, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Ciascuna Aziende sanitarie fornirà alla ditta aggiudicataria il nominativo del proprio Referente aziendale a cui il Responsabile del servizio della Ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere.

#### **Art.11) Personale e obblighi previdenziali della ditta**

La Ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

#### **Art. 12) Obbligo di riservatezza dei dati**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

#### **Art. 13) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro**

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici





esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

**Azienda USL di Bologna:** [www.ausl.bologna.it/](http://www.ausl.bologna.it/) sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

**Azienda USL di Imola:** [www.ausl.imola.bo.it/](http://www.ausl.imola.bo.it/) sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 14) Penalità**

In relazione all'esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura prevista, come successivamente disciplinata, L'Azienda USL applicherà le seguenti penali:

- per ogni riparazione non eseguita a regola d'arte, potrà essere applicata una penale pari ad € 500
- nel caso di ricambi effettuati con materiale equivalente non autorizzato, potrà essere applicata una penale pari ad € 700
- In caso di mancato rispetto dei tempi preventivati per la consegna del mezzo come definiti dal presente Capitolato, si applicheranno le penalità definite in base al seguente schema  
da 3 a 5 giorni solari di ritardo - € 500  
da 6 a 10 giorni solari di ritardo - € 700  
oltre i 10 giorni solari di ritardo - € 1500

In caso di ritardi nella consegna e/o segnalazioni di inadempimenti, i referenti aziendali o un loro incaricato comunicheranno, nel più breve tempo possibile al Responsabile della Ditta, quanto emerso; i rappresentanti delle due parti effettueranno immediatamente un confronto congiunto con stesura di un apposito verbale.

In caso di mancato accertamento dell'inadempimento, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale.

In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Tali deficienze verranno comunicate all'impresa mediante posta elettronica certificata, con invito a provvedere.

La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Ai sensi dell'art.126 del DLGS 36/2023, le penali dovute per inosservanza/inadempienza ai patti contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **Art. 15) Risoluzione del contratto**

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;



- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- g) qualora l'Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda USL applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

#### **Art. 16) Responsabilità**

Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

#### **Art. 17) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle AUSL di Bologna e Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

##### **Azienda USL di Bologna:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl\_bo  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

##### **Azienda USL di Imola:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as\_BO66  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)



Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [bilancio.fattureestere@ausl.bo.it](mailto:bilancio.fattureestere@ausl.bo.it); al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è



fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);

- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

#### **Art. 18) Modifiche del contratto e subappalto**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett.a) del Codice, come dettagliato all'art. 2 del presente Capitolato.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. L'affidatario deve eseguire direttamente la prestazione. Possono essere oggetto di subappalto eventuali attività accessorie.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*



#### **Art. 19) Recesso dal contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 20) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna**

##### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

##### **Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

##### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

##### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

##### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione



al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### **Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

#### **Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

#### **Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

#### **Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

#### **Art. 21) Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

Ai fini dell'opponibilità alle Aziende sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto o concessione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può





opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

#### **Art.22) Clausola di revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

#### **Art. 23) Clausola di adesione**

Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche alle restanti Aziende sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale.

L'adesione contrattuale potrà essere effettuata per la concorrenza del valore massimo di € 261.940,00.

Si precisa inoltre che il confronto concorrenziale di cui alla presente procedura di gara sarà esteso anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara.

#### **Art. 24) Clausola Whistleblowing**

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

#### **Art. 25) Controversie e Foro competente**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

## **SEZIONE II – PARTE TECNICA**

#### **Art.1) Specifiche Tecniche degli Interventi**

I lavori, escluso quelli relativi alla carrozzeria esterna, per convenzione si fanno rientrare nelle seguenti specifiche:

a) **LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PARTI INTERNE DELL'ABITACOLO SANITARIO:** manutenzione, riparazione, sostituzione particolari interni dell'abitacolo sanitario e mobiletti porta materiali;

a) **LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTISTICA ELETTROMECCANICA DI AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE ED ALLE PARTI FISSE DELLE ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI:** manutenzione, riparazione, sostituzione di particolari degli impianti di gas medicali, di distribuzione energia elettrica, di pistoni, pompe e altri attuatori idraulici o pneumatici, di gradini e pianali porta barella a movimentazione elettrica o simili, particolari di alimentazione e di collegamento monitor, respiratori automatici, pompe infusione e simili, sedie



da evacuazione, tutte le barelle da trasporto comprese quelle sulle quali alloggiato le termoculle e i presidi per il soccorso (es. barella a cucchiaio).

Il controllo del comparto sanitario/trasformazione completa, allestimento, impianto elettrico, impianti gas medicinali, avranno una cadenza semestrale con rilascio di documentazione che attesti l'avvenuto controllo e/o intervento da applicare.

I controlli a carico delle barelle, comprese le barelle da trasporto sulle quali sono alloggiato le termoculle e delle sedie da evacuazione in dotazione alle ambulanze avranno una cadenza annuale in funzione sia del relativo stato d'uso che dell'aggiornamento delle norme di riferimento specifiche in tema di sicurezza come tra l'altro riportato sui manuali d'istruzione.

I controlli devono essere eseguiti a regola d'arte secondo normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato dalla casa produttrice. Ad ogni intervento la ditta aggiudicataria dovrà attestare l'avvenuto controllo mediante Scheda Intervento Effettuato o documento simile da rilasciare all'operatore che ritira il mezzo.

Per quanto concerne la manutenzione dell'impianto dei gas medicinali e dei suoi accessori (es. riduttore di pressione, prese a parete ecc.) dovrà essere effettuata la manutenzione, secondo quanto previsto dai manuali d'uso e dovrà essere fornita chiara documentazione degli interventi effettuati.

Le Aziende sanitarie richiedono alla Ditta aggiudicataria di effettuare le manutenzioni programmate in loco presso ogni postazione del servizio extraterritoriale dell'Azienda stessa, addebitando i relativi costi.

Le Aziende sanitarie forniranno, su richiesta della Ditta aggiudicataria, l'elenco completo dei mezzi soggetti a manutenzione con indicazione delle relative ubicazioni.

**c) LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTISTICA ELETTRICA E SONORA SUPPLEMENTARE D'EMERGENZA DI AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE:** manutenzione, riparazione, sostituzione di particolari e parti d'impianto di sirene, girevoli, faretti stroboscopici, luci di stazionamento e carter di supporto girevoli e lampeggianti.

**d) LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CABINA GUIDA:** manutenzione, riparazione e sostituzione strumentazione ed impianti sanitari presenti in cabina.

Tali interventi potranno riguardare sia la fornitura dei materiali necessari, sia la relativa posa in opera.

I lavori dovranno essere resi finiti e completi in ogni loro parte, con la sola esclusione di quelle componenti per le quali le Aziende sanitarie si riservano la fornitura.

I materiali e ricambi forniti dovranno essere originali e le riparazioni dovranno rispettare la Direttiva Macchine 2006/42/CE edizione 2.2.

## **Art. 2) Esecuzione dei Lavori**

La Ditta dovrà garantire un orario di apertura dell'officina articolato su 5 giorni lavorativi (lunedì-venerdì).

La Ditta dovrà altresì assicurare l'esecuzione dei lavori anche nei periodi di ferie estive e invernali.

### **2.1 Consegna/ritiro del veicolo circolante**

Il veicolo circolante, di norma, sarà consegnato presso l'officina da personale AUSL.

Nelle occasioni in cui, previa esplicita richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria, si rendesse necessario il recupero del mezzo circolante in giornata da parte della Ditta aggiudicataria, per tale recupero la Ditta potrà addebitare una quota massima pari ad un'ora di lavoro calcolata sulla tariffa oraria offerta per la mano d'opera, escludendo qualunque altro onere. Anche la riconsegna seguirà le medesime modalità.

## **NORME COMUNI**





## **2.2 Ordinativo dei lavori**

Ogni intervento della Ditta dovrà essere preventivamente commissionato dagli uffici competenti delle Aziende sanitarie, mediante un ordinativo di fornitura recante il numero di ordine da citare in fattura.

Non saranno riconosciuti interventi di manutenzione che non siano stati preventivamente autorizzati dalle Aziende sanitarie con l'emissione di ordine di fornitura.

## **2.3 Stima economica dei lavori**

La ditta aggiudicataria, per ogni intervento dovrà comunicare preventivamente i tempi previsti per la riconsegna del mezzo e la stima economica con indicazione delle ore di manodopera e del costo del materiale da sostituire o da utilizzare per il ripristino, indicando il numero di codice dal listino prezzi dei materiali che intende impiegare per la riparazione. Le Aziende sanitarie richiedono copia della parte del listino relativa ai pezzi impiegati.

I preventivi dovranno essere trasmessi a:

per Ausl Bo - Servizio Unico Metropolitan Economato – Settore Parco Auto, Via Antonio Gramsci 12 – Bologna - Tel 051 6079795 – Fax 0516079876, e-mail: [manutenzioniauto.economato@ausl.bologna.it](mailto:manutenzioniauto.economato@ausl.bologna.it);

per Ausl Imola – Servizio autisti – esclusivamente via mail all'indirizzo [autisti@ausl.imola.bo.it](mailto:autisti@ausl.imola.bo.it);

Se nel corso dei lavori di riparazione si verificasse la cosiddetta "sorpresa tecnica" che sostanzialmente modifica l'importo della stima, la Ditta fornitrice non dovrà dar corso ai nuovi lavori senza aver ricevuto una ulteriore conferma scritta.

## **2.4 Inizio dei lavori**

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di dare inizio ai lavori entro un'ora dalla approvazione del preventivo, fatta salva diversa indicazione delle Aziende sanitarie, ovvero quanto riportato al successivo art.4 (rivalsa in caso di sinistro).

I lavori dovranno essere effettuati il più celermente possibile limitando i cosiddetti fermo-macchina; in caso di riparazioni che richiedono interventi non superiori alle otto ore di lavoro, la riconsegna del mezzo deve avvenire entro una singola giornata lavorativa.

La ditta aggiudicataria potrà prolungare la sosta dei mezzi solo nel caso che non sia immediatamente reperibile sul mercato il materiale necessario all'esecuzione dei lavori richiesti. In quest'ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione indicando i tempi stimati per riprendere i lavori.

La ditta aggiudicataria ha comunque l'obbligo di richiedere autorizzazione alle Aziende sanitarie per eventuali maggiori oneri derivanti dal reperimento "urgente" di ricambi; questa, valutata l'opportunità di tali spese, provvederanno ad autorizzare o meno detto intervento.

## **2.5 Interruzione dei lavori**

Le Aziende sanitarie si riservano la facoltà, anche dopo aver emesso l'ordinativo, di interrompere in ogni momento i lavori.

In tal caso la ditta aggiudicataria addebiterà solo i lavori fino a quel punto eseguiti ed i ricambi sino a quel momento acquisiti. Tutto il materiale, anche se non montato, ma posto a carico delle Aziende sanitarie, dovrà essere consegnato.

## **2.6 Resa dei materiali sostituiti in corso di lavorazione**

Al fine del corretto riscontro delle lavorazioni effettuate, ove l'intervento dia luogo a sostituzione di particolari diversi da quelli citati all'art.1, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alle Aziende sanitarie le parti sostituite dentro un contenitore riportante il numero dell'ordinativo a cui si riferiscono, ovvero, se il particolare sostituito è di notevoli dimensioni (es. mobiletto sanitario, ecc.) dovrà restituirlo con allegata indicazione del numero d'ordine.



La ditta aggiudicataria non potrà comunque trattenere alcun particolare dei mezzi, anche se destinato a perizia assicurativa, senza autorizzazione delle Aziende sanitarie.

Le Aziende sanitarie potranno rinunciare di volta in volta, per semplice pronunciamento dei propri addetti del servizio di Bologna Soccorso, alla resa dei materiali sostituiti senza che ciò possa essere interpretata come prassi corrente e quindi causa di successiva omessa disponibilità dei materiali sostituiti.

### **Art. 3) Norme di Condotta dei Lavori**

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e devono garantire la completa efficienza del mezzo e dell'operatività dei presidi sanitari. Salvo diversa indicazione, la riparazione deve avvenire quando non sia conveniente la sostituzione totale del particolare.

#### **3.1 – Lavori di assistenza tecnica alle parti interne (compreso abitacolo sanitario)**

Per quanto riguarda la riparazione e/o sostituzione di parti interne, abitacolo sanitario in vetroresina, tappezzerie interne, cappellerie, plance, etc., componenti originali del mezzo, la ditta appaltatrice dovrà assicurare la perfetta riproduzione o sostituzione dei particolari come a “mezzo nuovo” con particolare riferimento alla tipologia, composizione e colore degli originali.

Le rappezzature sono richieste per particolari interventi quali:

a) rotture parziali e passanti delle pareti interne causa urti accidentali: in tal caso la rappezzatura dovrà essere eseguita per una superficie superiore a quella rotta.

b) ove non sia conveniente la sostituzione totale del particolare (es. pareti intere in vetroresina), in tal caso deve essere comunque garantita la resistenza e l'affidabilità della zona riparata.

Non sono consentite, fatto salvo specifica richiesta scritta delle Aziende sanitarie, riparazioni e/o sostituzioni di parti interne i cui esiti comportino una caratteristica cromatica o d'insieme diversa da quella originale tale da evidenziare a zona di riparazione stessa.

Ove le riparazioni comportino anche sostituzioni di particolari elettrici, ciò deve avvenire senza interruzione di continuità dei collegamenti e ove questi esistessero, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione completa dei cavi dalla sorgente elettrica sino all'utilizzatore.

L'eventuale verniciatura di parti interne deve prevedere l'applicazione di fondo antiruggine e vernice antirombo sulla lamiera interessata al lavoro di riparazione.

#### **3.2 Lavori di assistenza tecnica all'impiantistica elettromeccanica e alle parti fisse delle attrezzature elettromedicali**

Salvo diversa indicazione, la sostituzione del particolare da riparare deve essere eseguita nei seguenti casi:

- ove la riparazione comporti un maggiore onere rispetto alla sostituzione
- ove la riparazione comporti perdita di resistenza, affidabilità del particolare da riparare

#### **3.3 Lavori di assistenza tecnica all'impiantistica elettrica e sonora supplementare d'emergenza di autoveicoli per uso speciale**

la sostituzione del particolare da riparare deve essere eseguita nei seguenti casi:

- ove la riparazione comporti un maggiore onere rispetto alla sostituzione
- ove la riparazione comporti perdita di resistenza, affidabilità del particolare da riparare



### **3.4 Verniciatura di parti esterne**

Nel presente appalto la verniciatura esterna del mezzo non è prevista, in quanto regolata dalle Aziende sanitarie con provvedimento separato.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad intervenire solo quando fosse necessaria la verniciatura di piccole porzioni di carrozzeria esterna in occasione della sostituzione di carter di supporto per luci emergenza e di evidenziazione, dando immediatamente comunicazione all'Azienda sanitaria competente. Detti interventi dovranno essere eseguiti con l'applicazione di almeno "tre mani" di vernice del tipo e della foggia di volta in volta indicato dall'Azienda sanitaria, previo trattamento delle superfici da verniciare con fondo antiruggine e stucco.

Le superfici delle parti oggetto di sostituzione o di risanamento dovranno essere opportunamente trattate prima di procedere alla loro verniciatura.

La verniciatura delle parti esterne, ove esista una finestratura od una particolare finitura, dovrà comunque comportare lo smontaggio di tutti i particolari esclusi i casi in cui essi siano montati con termoindurenti.

Qualora le riparazioni comportino sostituzione totale o parziale di materiale adesivo e di immagine, i materiali usati dovranno essere gli stessi già sperimentati dal servizio di Bologna Soccorso (materiale originale 3M).

La ditta dovrà assicurare la perfetta riproduzione o sostituzione dei particolari, con particolare riferimento alla tipologia, composizione e colore degli originali.

### **3.5 Piccole migliorie**

L'Azienda sanitaria può richiedere, relativamente all'uso a cui sono adibiti i propri mezzi, interventi di miglioria.

Tali interventi, se limitati allo spostamento o al posizionamento di baulerie, supporti, pianali o altri similari, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte seguendo minuziosamente le specifiche dell'Azienda sanitaria che potranno essere descritte a mezzo disegno o, se molto semplici, verbalmente.

Va altresì compresa in questo articolo la fornitura di accessori comunemente legati all'attività della ditta come tappetini, coprisedili, ciabatte o altri similari.

In tal caso la ditta, salvo diversa disposizione scritta, dovrà sempre fornire materiale con caratteristiche tipologiche e cromatiche tali da non alterare le caratteristiche estetiche d'insieme del mezzo originario.

Comunque, l'impresa è obbligata alla sostituzione dei particolari senza alcun addebito ove sia evidente la non perfetta corrispondenza dei materiali forniti.

Relativamente alle scritte identificative la ditta dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni che l'Azienda sanitaria fornirà di volta in volta.

### **3.6 Restituzione del veicolo a fine lavori**

Prima della riconsegna all'Azienda sanitaria del mezzo la ditta appaltatrice ha l'obbligo di togliere tutte le polveri e qualsiasi sostanza/sporcizia/residuo derivante dalle lavorazioni effettuate su qualsiasi superficie e oggetto presente nel mezzo

### **3.7 Lavaggio interno/esterno e sanificazione-igienizzazione di mezzi sanitari (automediche, ambulanze e mezzi speciali)**

L'Azienda UsI potrà richiedere il lavaggio standard o accurato del mezzo.

Se ritenuto necessario previa autorizzazione dell'Ufficio Ordini, l'Azienda USL potrà richiedere di procedere a una sanificazione del mezzo sanitario



**3.7.1** Per il lavaggio standard la ditta appaltatrice dovrà attenersi a quanto sotto riportato relativamente alla pulizia del mezzo:

- a) lavaggio della carrozzeria esterna
  - a) lavaggio delle superfici interne plastiche, lamierate o gommate;
  - b) aspirazione e spazzolatura delle moquette e tappezzerie interne;
  - d) finitura a "lucido" di tutti i particolari di gomma o di plastica interni/esterni;
- Restano escluse, ove presenti, le apparecchiature sanitarie per le quali durante la lavorazione è obbligatoria la protezione completa previo copertura, onde evitare guasti conseguenti la presenza delle polveri di lavorazione.

Per le lavorazioni di cui al presente punto (lavaggio standard) la ditta appaltatrice potrà fatturare un importo non superiore a € 25 IVA inclusa, con esclusione di qualunque costo per il materiale impiegato.

**3.7.2** - L'Azienda sanitaria può richiedere il lavaggio accurato del mezzo che comprende quanto previsto dal lavaggio standard con aggiunta delle seguenti lavorazioni da effettuare utilizzando prodotti idonei, certificati e concordati con il personale AUSL:

- a) pulizia, lavaggio e lucidatura della barella principale
- b) accurata pulizia e lavaggio di tutte le superfici dell'abitacolo guida
- c) accurata pulizia e lavaggio di tutte le superfici dell'abitacolo sanitario compresa cappelliera e imbottitura
- d) accurato lavaggio e pulizia esterna del mezzo

Per le lavorazioni di cui al presente punto (lavaggio accurato) la ditta appaltatrice potrà fatturare un importo non superiore a € 80 IVA inclusa, con esclusione di qualunque costo per il materiale impiegato.

**3.7.3** – L'Azienda sanitaria può richiedere la sanificazione del mezzo che prevede una pulizia ulteriormente approfondita con conseguente rimozione di odori sgradevoli, eliminazione dei batteri, acari e muffe eventualmente presenti nell'abitacolo guida e in quello sanitario del mezzo, lavaggio dei sedili e di tutta la tappezzeria interna del mezzo e disinfezione con prodotti e procedure specifiche.

Per le lavorazioni di cui al presente punto (sanificazione-igienizzazione) la ditta appaltatrice potrà fatturare un importo non superiore a € 200 IVA inclusa, con esclusione di qualunque costo per il materiale impiegato.

### **3.8 - Caratteristica Dei Materiali Forniti**

La Ditta aggiudicataria è obbligata, fatto salvo diversa richiesta delle Aziende sanitarie, ad utilizzare in corso di riparazione esclusivamente ricambi originali con esclusione certa di materiali di recupero o ricambi di altre case. Sono vietate tutte le operazioni di adattamento o mascheratura di ricambi non corrispondenti all'originale. Sono altresì da escludersi operazioni di scambio di particolari da un mezzo ad un altro anche se ambedue appartenenti alla stessa Azienda sanitarie, senza specifica autorizzazione.

Tutti i gruppi ottici devono necessariamente essere del tipo omologato.

Non è consentito alterare la portata e la capacità d'orientamento dei gruppi ottici.

Tutti i girevoli e gli avvisatori acustici di emergenza devono essere del tipo indicato dalle Aziende sanitarie ed omologati.

Non sono ammessi, salvo precisa richiesta delle Aziende sanitarie, interventi su qualunque particolare del mezzo o posizionamento di accessori che comportino una perdita delle caratteristiche di omologazione del mezzo.



Tutti gli accessori non contenuti nel listino delle case costruttrici del mezzo dovranno essere acquisiti solo dopo specifica autorizzazione delle Aziende sanitarie e comunque dovranno avere caratteristiche d'uso "a lunga durata" escludendo particolari con finalità prevalentemente decorativi.

E' comunque fatto assoluto divieto di compiere qualunque operazione di riparazione e/o sostituzione di materiali tali da contravvenire alle vigenti norme in materia di circolazione o di sicurezza sulle attrezzature.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni la ditta aggiudicataria assume responsabilità completa relativamente ai danni recati a terzi in conseguenza di lavorazioni errate o non rispondenti alle vigenti norme di legge.

Le Aziende sanitarie si riservano di variare anche verbalmente tale norma ove nel corso dell'anno il sistema di approvvigionamento venga diversificato o totalmente cambiato.

Per quanto riguarda la sostituzione di carburanti, lubrificanti, liquidi circuito sigillato ed altri assimilati si prescrive, per omogeneità con quanto avviene per altre lavorazioni, l'uso esclusivo di prodotti del tipo previsto dalle case costruttrici del veicolo al fine di preservarne conformità ed integrità.

#### **Art. 4) Norma Speciale in caso di sinistro e azioni di rivalsa Rca valida per lotto 1**

La Ditta aggiudicataria dovrà iniziare i lavori dopo aver accertato con assoluta sicurezza che non sussistano azioni di rivalsa da parte di terzi o delle Aziende sanitarie per i danni di cui si richieda l'intervento di riparazione.

L'accertamento dovrà essere svolto dalla Ditta a mezzo interrogazione verbale dell'incaricato dell'Azienda sanitarie alla consegna del veicolo.

#### **Art. 5) Norme di Salvaguardia**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riferire all'Azienda sanitaria qualunque intervento che possa migliorare le preesistenti condizioni di conduzione delle lavorazioni ovvero può suggerire modifiche alle lavorazioni stesse.

Detta clausola, pur non impegnando l'Azienda sanitaria al rispetto delle modifiche suggerite, non esime in alcun modo la Ditta dal completo rispetto dei contenuti del presente capitolato e degli atti relativi.

Per quanto attiene alla circolazione di veicoli di proprietà delle Aziende sanitarie per collaudi o verifiche effettuate a cura della Ditta aggiudicataria, esiste il preciso divieto di utilizzare i sistemi di emergenza sonori e luminosi delle autolettighe e il preciso obbligo di rispettare le norme del codice della strada.

La Ditta si impegna infine a non riferire a terzi frasi, pareri o altro relativi alla condotta dei lavori in modo da creare discredito all'immagine dell'Azienda USL.

#### **Art. 6) Sistema di Calcolo degli Importi delle Lavorazioni E/O Forniture**

##### **6.1 - Materiali**

Il calcolo degli importi relativi alla fornitura dei materiali, ricambi, accessori, con esclusione della mano d'opera, avverrà semplicemente per applicazione del prezzo unitario riportato nel listino prezzi moltiplicato per i pezzi forniti, diminuito dello sconto di cui all'offerta, maggiorato dell'IVA.

Tali prezzi unitari si intendono comprensivi di ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, etc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori dalla sede dell'impresa.

Nessun altro addebito verrà riconosciuto per eventuali spese relative all'uso di materiale di pulizia, smaltimento parti oleose, rottami, cancelleria o quant'altro.

La ditta si impegna ad indicare sui preventivi i prezzi di listino dei ricambi utilizzati e, a fianco, gli stessi prezzi risultanti dopo l'applicazione della percentuale di sconto aggiudicata in gara.



## **6.2 - Manodopera**

Per il calcolo delle ore effettivamente addebitabili alle Aziende sanitarie, l'impresa aggiudicataria dovrà far riferimento alle ore effettive tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) per i lavori descritti dal presente capitolato l'impresa si impegna ad utilizzare esclusivamente personale proprio sufficientemente qualificato per la tipologia dei lavori ordinati;
- b) la Ditta non potrà in alcun modo porre a carico delle Aziende sanitarie ore lavorative prestate da personale non idoneo, ovvero ore lavorative causate da erronea esecuzione dei lavori, ovvero ore derivanti dalla riparazione di danni imputabili all'impresa stessa;
- c) l'impresa si impegna ad utilizzare idonee attrezzature e non può in alcun caso porre a carico delle Aziende sanitarie i maggiori costi derivanti dalla mancanza delle stesse;
- d) sono comprese nei costi di manodopera tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità, oneri per vincoli di passaggio, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e quant' altro comunque occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nel prezzo di manodopera compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.
- e) le tariffe esposte in offerta si intendono determinate dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi si intendono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
- f) L'impresa non potrà in alcun modo ed in nessuna occasione richiedere il riconoscimento di costi di sosta o deposito dei veicoli o parti di essi affidati per riparazione, anche nel caso che ciò avvenga per ritardata o mancata emissione di ordinativo da parte delle Aziende sanitarie.
- g) L'impresa non potrà maggiorare in alcun modo il costo di manodopera dichiarato anche nel caso che i materiali di cui si chieda la posa in opera siano forniti dalle Aziende sanitarie.
- h) La Ditta nell'esecuzione dei lavori non potrà superare i tempi fissati dalle case produttrici. Le Aziende sanitarie all'atto del controllo della fattura si riservano la facoltà di controllare che i tempi di esecuzione del lavoro impiegato non superino i tempi fissati. In caso di contestazioni, se richiesto dalle Aziende sanitarie, dovrà essere cura della Ditta aggiudicataria presentare la documentazione attestante i tempi applicati. Qualora si verificasse il superamento dei tempi fissati, le Aziende sanitarie contesteranno alla Ditta le ore di mano d'opera eccedenti e pretenderanno l'emissione di nota di accredito per le ore non dovute.

**Per accettazione  
(firma digitale del Legale Rappresentante)**